

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 10 luglio 2024, n. 251

Reg. (UE) n. 1143/2024 e DM 14 ottobre 2013. Richiesta di modifica temporanea del disciplinare della Denominazione di Origine Protetta "Terra d'Otranto". Parere regionale.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti gli artt. 4, 5, e 6 della L.R. n.7 del 4 febbraio 1997 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.3261 del 28 luglio 1998 in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 03/02/93 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto "Attuazione atto di alta organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" che conferisce al Dott. Luigi Trotta l'incarico di direzione della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

Visto l'art.18 "principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici" del D.lgs. n.169/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. n.101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD);

Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.lgs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15/09/2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 938 del 03/07/2023 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati;

Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'articolo 24, comma 5 del Regolamento (UE) n. 1143/2024 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022;

Visto il Decreto ministeriale 14 ottobre 2013, prot. n. 12511, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto "Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG";

Visto il Regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L.87 del 21 marzo 1998 con il quale è stata registrata la Denominazione di Origine Protetta "Terra D'Otranto";

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) e in particolare l'articolo 18 che disciplina l'autorizzazione dell'impianto di piante specificate in zone infette e in particolare:

- al paragrafo b) prevede che possano essere impiantate specie e varietà specificate resistenti o tolleranti a Xylella fastidiosa nelle zone infette delle aree delimitate, ad eccezione della zona dove si attuano misure di contenimento;
- l'allegato III del Regolamento che definisce le aree della zona infetta;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12639 del 06/04/2018 inerente al riconoscimento delle cultivar di olivo "Leccino" e "FS 17" come resistenti a Xylella fastidiosa sub specie "pauca";

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 24 gennaio 2022 che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa in Italia;

Vista la Legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 "Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia" e s.m.i. che attua le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa e individua la strategia della Regione Puglia ai fini di tutelare il paesaggio, l'ambiente, la salute, l'identità e l'economia delle aree colpite;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 18 del 14/03/2024 che ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca ST53;

Viste la Deliberazione di Giunta regionale n. 1866 del 12/12/2022 e la Deliberazione di Giunta regionale n. 570 del 26/04/2023 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia" triennio 2023-2025;

Visto il Decreto ministeriale prot. Uscita n.0496685 del 19/09/2023 con il quale il Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità agroalimentare della Pesca e dell'Ippica - Direzione generale per la Promozione della Qualità agroalimentare e dell'Ippica PQAI IV, ha proceduto alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione "Terra d'Otranto" a seguito della domanda di modifica temporanea presentata dal Consorzio olio DOP "Terra d'Otranto" in data 25/05/2023;

Premesso che il Consorzio olio DOP terra d'Otranto, nelle more dell'approvazione delle modifiche definitive del disciplinare della DOP "Terra d'Otranto", ha presentato la domanda di modifica temporanea del disciplinare per la campagna olivicola 2024- 2025, acquisita al protocollo regionale n. 0338587 del 04/07/2024;

Considerato che il Consorzio olio DOP terra d'Otranto è soggetto legittimato a presentare la domanda di modifica temporanea del disciplinare della DOP "Terra d'Otranto", in quanto soddisfa i requisiti di rappresentatività previsti all'articolo 13, comma 1 del DM 14 ottobre 2014, così come attestato dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal responsabile della CCAA di Lecce Organismo di controllo della D.O.P. "Terra d'Otranto";

Considerato che la zona di produzione delle olive destinate alla produzione della D.O.P. "Terra d'Otranto" ricade nella zona infetta di cui all'art. 4 co. 2 del Reg. UE 2020/1201 e agli allegati della Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n.18 del 14/03/2024;

Considerato che gli studi scientifici, condotti tra gli altri dal CNR, Istituto per la protezione sostenibile delle piante, sede di Bari e dal Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti dell'Università di Bari Aldo Moro, in aree fortemente infette da *Xylella Fastidiosa* hanno evidenziato, attraverso osservazioni e rilievi di campo integrati dalle indagini diagnostiche, l'elevata suscettibilità al batterio delle cultivar Cellina di Nardò e Ogliarola salentina e confermato, al contrario, i fenomeni di resistenza al batterio delle cultivar leccino e FS-17;

Considerato che i gravi disseccamenti presenti negli oliveti del Salento e che interessano soprattutto Ogliarola salentina e Cellina di Nardò, le due cultivar predominanti, hanno inciso profondamente sulla produzione olearia degli stessi, rendendo necessaria la sostituzione degli olivi disseccati con i nuovi impianti di leccino e di FS-17;

Considerato che il Servizio Fitosanitario Regionale ha autorizzato nella zona infetta, ad eccezione della zona di 20 km della zona infetta in cui si applicano le misure di contenimento, solo l'impianto delle varietà di olivo Leccino e FS17, dichiarate dal Comitato Fitosanitario Nazionale, con nota prot. 12639 del 06/04/2018, resistenti o tolleranti all'organismo specificato, al fine di evitare il rischio di impiantare nel territorio regionale specie/varietà che a medio/lungo termine potrebbero diventare suscettibili alla malattia, pregiudicando gli investimenti dei privati e pregiudicando la riqualificazione del territorio infetto;

Considerato che la necessità di ripristinare il potenziale produttivo delle aree colpite da *Xylella fastidiosa* è supportata dall'attivazione delle misure del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, messo a punto per la rinascita del patrimonio olivicolo pugliese nelle aree colpite da *Xylella fastidiosa*, oltre che per rafforzare le misure fitosanitarie per prevenire l'espansione del patogeno, attraverso la sostituzione di piante di olivo danneggiate dalla batteriosi con piante di olivo di cultivar dichiarate resistenti, leccino e FS-17;

Considerato che la sostituzione degli impianti olivicoli tradizionali caratterizzati principalmente da Ogliarola salentina e Cellina di Nardò, con le varietà resistenti/tolleranti al batterio, Leccino e FS-17, ha comportato la modifica dei sesti d'impianto caratterizzati da una maggiore densità e da diverse esigenze di coltivazione;

Considerato che l'emergenza fitosanitaria sopracitata risulta tale da determinare il mancato rispetto del requisito della produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. "Terra d'Otranto", prevista dal disciplinare di produzione;

Considerato che la richiesta ripercorre, per situazione e motivazioni, l'analoga istanza presentata nel 2023, approvata con D.M. n. 496685 del 19/09/2023 e che, in particolare, riguardo alle ragioni che motivano la richiesta, nulla è cambiato rispetto all'annata olivicola 2023-2024;

Considerato che verosimilmente e tenendo presente l'attuale situazione fitosanitaria che colpisce la zona di produzione della D.O.P. "Terra d'Otranto", tali cause non esauriranno realisticamente i loro effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della D.O.P. alla conclusione della campagna olivicola 2024-2025 e altresì alla conclusione dello stato di emergenza fitosanitaria proclamato;

Considerato che per quanto sopra riportato, il consorzio olio DOP "Terra d'Otranto" ha presentato in data 23/03/2023 la domanda di modifica ordinaria al disciplinare, acquisita in pari data al prot. n. 3183, con l'inserimento definitivo delle varietà tolleranti/resistenti, Leccino e FS-17, tra le varietà di olivo atte alla produzione dell'olio extravergine di oliva a D.O. P. "Terra d'Otranto";

Considerato che sulla base degli elementi acquisiti, la richiesta di proroga della modifica temporanea di che trattasi, ascrivibile alla tipologia "modifiche temporanee" ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, motivata dall'emergenza fitosanitaria che sta colpendo gli ulivi del Salento e dall'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure fitosanitarie obbligatorie, risulta opportuna e condivisa per garantire l'immissione alla certificazione come D.O.P. l'olio extravergine d'oliva "Terra d'Otranto" per l'annata olivicola 2024-2025;

Considerato che gli esiti istruttori della domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P.

“Terra d’Otranto” sono riportati nel verbale e nella check list ad esso allegata conservati agli atti del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati;

Tanto premesso e considerato, si ritiene che sussistano le condizioni per esprimere il parere previsto all’articolo 7, comma 2 del DM 14 ottobre 2013, favorevole alla domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. “Terra d’Otranto”.

VERIFICA AI SENSI del REG (UE) N. 2016/679 E DEL D.LGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di esprimere parere favorevole alla richiesta di proroga alla modifica temporanea del disciplinare dell’olio extravergine di oliva D.O.P. “Terra d’Otranto”, presentata dal Consorzio olio D.O.P. “Terra d’Otranto” per l’annata olivicola 2024-2025;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA I, e al Consorzio olio D.O.P. “Terra d’Otranto”;
- di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di disporre che il presente provvedimento, elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale:
 - sarà pubblicato nella sezione provvedimenti amministrativi della sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale della Regione Puglia;
 - sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, all’Albo regionale on line e sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA2.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 155/DIR/2024/00263 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Qualificazioni delle Produzioni Agroalimentari

Luana Meleleo

Il Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati

Nicola Laricchia

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

Luigi Trotta